



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 31

del 28-8-2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "OUTLET SAN MICHELE", CF 02962750598 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, che conferma il CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

VISTO il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;

PRESO ATTO che da controlli effettuati, è stata riscontrata l'iscrizione del soggetto denominato "OUTLET SAN MICHELE", CF 02962750598, quale affiliato all'Ente di Promozione Sportiva OPES (codice 4790), effettuata in data 13/04/2018 e valida sino al 31/08/2020;

CONSIDERATO che la denominazione di tale associazione, oltre ad essere priva di requisiti essenziali, quali la finalità sportiva e la natura dilettantistica, sembrerebbe configurarla come una associazione a carattere commerciale, contrariamente a quanto prevedono le disposizioni statali e del CONI sia in

Handwritten signature

materia di affiliazione che di riconoscimento ai fini sportivi;

RILEVATO

che dal controllo effettuato sullo Statuto presente nella Sezione documentale del Registro CONI, emerge la natura di promozione sociale dell'associazione, art. 1- costituzione "***E' costituita l'associazione di promozione sociale... omissis***", oltre che il carattere commerciale e l'assenza di una finalità sportiva, art. 2 - natura e scopi "***L'associazione si organizza strutturalmente come circolo privato di promozione sociale ... omissis ... L'associazione ha quindi, per scopi quelli di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza. Ciò si realizza attraverso la promozione sociale ... omissis ... Nel conseguire le finalità assistenziali ... omissis ... che comportino la somministrazione di alimenti e bevande anche si supporto fisiologico, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici la gestione di spacci aziendali, per la vendita esclusiva agli associati e tesserati, di generi alimentari ... omissis ... ivi compresi articoli di abbigliamento sportivo e non, di calzature ed ogni tipo di accessorio ai predetti articoli ... omissis ...***";

PRESO ATTO

della nota del 24/07/2020 con la quale il CONI ha segnalato all'Ente OPES, ed alla stessa associazione, quanto emerso dal controllo nella Piattaforma del Registro CONI ed ha comunicato l'avvio della verifica sul possesso dei requisiti normativi previsti, con richiesta esplicita all'Ente OPES di trasmettere l'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche di propria titolarità alle quali l'associazione avrebbe preso parte, corredato di tutti i tesserati OPES, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

PRESO ATTO

che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante della "**OUTLET SAN MICHELE**", dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI, anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

RILEVATO

che nessuna risposta in merito è pervenuta dall'Ente OPES entro i termini stabiliti;

RITENUTO

che l'iscrizione in data 13/04/2018, effettuata dall'Ente OPES

2/11

per il soggetto denominato **"OUTLET SAN MICHELE"**, CF **02962750598**, sia da dichiararsi priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato **"OUTLET SAN MICHELE"**, CF **02962750598**;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva OPES la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

